

# La riforma possibile

L'occasione unica per ridisegnare un sistema in forte crisi di credibilità

**H**a un propulsore inconsueto, ma potente, il vento riformatore che sta riattraversando il microcosmo della giustizia italiana. *Starter* (e controllore) è l'Unione Europea, e stavolta a risuonare non è il solito, generico ritornello («ce lo chiede l'Europa») buono a tutti gli usi, persino a suggello di *fake news*. Riformare la giustizia è divenuto un imperativo per il nostro paese se si vogliono ottenere i fondi del Next Generation EU.

Inedito il meccanismo per dare tangibilità alla sollecitazione, suggestiva e perentoria al tempo stesso; non nuovo, però, il *Leitmotiv* che la pervade. Non da ieri ci si ripete che l'Italia deve ridurre, e di molto, la durata dei suoi processi e dare più certezza d'esecuzione alle sue sentenze (i due problemi, pur distinti, sono in parte collegati): ciò, anzitutto nel campo della giustizia civile – dove per l'UE è particolare motivo di preoccupazione la perdita d'affidabilità del paese presso creditori e investitori interni ed esteri – ma, quantomeno ai fini di una più efficace lotta alla corruzione, anche nel campo penale.

Ora, si è passati a qualcosa di meno *soft* delle «raccomandazioni» che da anni la Commissione di Bruxelles ci rivolgeva (in armonia, del resto, con quanto, nel più vasto ambito del Consiglio d'Europa, ci ha

fatto più volte condannare dalla Corte europea dei diritti dell'uomo). Ecco perché «al centro» dell'attenzione, nelle pagine dedicate alla giustizia dalla sezione su «riforme e investimenti» del *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, è «il fattore tempo» dell'attività giurisdizionale, dovendosi ammettere che la durata dei nostri processi «continua a registrare medie del tutto inadeguate».

«Obiettivo fondamentale», dunque, una reale inversione di rotta: con, in evidenza, un testuale impegno – che per vero può far tremare le vene ai polsi – alla riduzione, entro il 2026, del 40% della durata dei processi civili e del 25% della durata di quelli penali, assumendosi per la comparazione i dati del 2019. Ne dà conto, tra l'altro, uno dei documenti sulla cui base la Commissione presieduta da Ursula von der Leyen ha approvato il *PNRR* suddetto.

## Quali interventi nell'organizzazione

A «interventi sull'organizzazione» è intitolata, nel *PNRR*, la prima tra le piste lungo le quali perseguire l'obiettivo. Vi fa spicco l'insistenza, che accomuna UE e governo italiano, sull'indispensabilità dell'ammodernamento tecnologico, a lungo trascurato come secondario affare «d'intendenza» e delle cui carenze ci si è accorti in modo drammatico a

causa delle costrizioni dovute all'emergenza pandemica.

Concordia, dunque, sulla necessità di dare forte impulso alla digitalizzazione, al fine di rendere sempre più di agevole e sicuro accesso il ricorso alla telematica per tutto quanto attiene a formazione, conservazione, trasmissione, depositi, notifiche di atti e documenti, incluse le decisioni giudiziali e le impugnazioni di parte.

Altra è la questione delle «partecipazioni a distanza», ad atti d'indagine o a udienze, da parte di persone diverse da quelle che – come magistrati, pubblici funzionari, avvocati – operano nei processi in veste *lato sensu* professionale. Di recente, già prima dell'esplosione del COVID-19, si è via via espanso per ragioni pratiche (specialmente di sicurezza) l'uso della «videoconferenza» anche per l'ascolto di imputati e testimoni del processo penale.

Innegabili, peraltro, i problemi di compatibilità con le esigenze di un pieno e visibile contraddittorio. Basterà il perfezionamento tecnologico a rendere più effettive quelle «garanzie compensative» (a cominciare dalla riservatezza dei contatti tra il detenuto e il suo difensore in aula d'udienza) che la Corte costituzionale ha giudicato indispensabili affinché possa accettersi tale anomala forma di «partecipazione»?

Un ruolo di rilievo, nel *PNRR*, è stato inoltre attribuito al potenziamento di un organismo denominato «Ufficio per il (o “del”) processo». Solo in parte preesistente – e a titolo sperimentale –, lo si è reso strettamente complementare all’intero apparato giudiziario del paese, estendendolo a tutti i campi della giustizia civile, penale e amministrativa (il reclutamento di nuovi addetti – globalmente poco meno di 17.000 – è stato autorizzato da un decreto-legge dei primi di giugno). Lo scopo è quello di «affiancare al giudice un *team* di personale qualificato di supporto, per agevolarlo nelle attività preparatorie del giudizio e in tutto ciò che può velocizzare la redazione di provvedimenti».

Inneggabile il giovamento che sotto certi aspetti può trarsi dall’iniezione di giovani e qualificate energie (così, ma non soltanto, quando si tratti di agevolare i magistrati nella ricerca di dati come i precedenti giurisprudenziali); sarà importante che non ne vengano sollecitate o rafforzate nei giudici – come qualcuno teme – corpose tendenze a delegare, in particolare, l’attività istruttoria in senso stretto o ampio, così da far perdere loro la necessaria, personale visione unitaria delle cause su cui prendere decisioni; e un’estrema prudenza dovrebbe imporsi altresì nel servirsi dei collaboratori per quella «preparazione di bozze di provvedimenti» cui pur allude il documento presentato in Europa.

### Leggi di delega: stime audaci

Ampio spazio dedica d’altronde il *PNRR* a riforme normative destinate a incidere direttamente su aspetti cruciali della legislazione nei diversi settori dell’amministrazione della giustizia: talora in collegamento con gli interventi organizzativi di cui si è detto, ma assai di più autonomamente.

A quest’ultimo proposito le prospettive di realizzazione non potevano essere immediate o a brevissimo termine, nonostante la scelta governativa, parzialmente semplificatrice,

di non partire da zero: come punti di riferimento, per i 3 settori principali d’intervento (giustizia civile, giustizia penale, ordinamento giudiziario e tematiche connesse) si è invero fatto capo a progetti già incardinati presso una delle due Camere e avvenuti in larghissima misura la veste di disegni di legge di delegazione, sui quali innestare tuttavia una serie, anche cospicua, di emendamenti.

Inevitabile, in ogni caso, la complessità – sotto certi profili, giustamente imposta dalla stessa Costituzione – di un percorso a più tappe, delle quali è stata soltanto la prima quella che ha portato all’istituzione di commissioni *ad hoc*, con l’incarico di redigere proposte, appunto, emendative dei suddetti disegni di legge.

Se si tiene conto di quella complessità appaiono dunque audaci, ancorché non azzardate, le «stime» trasfuse nel *PNRR* circa i tempi di realizzazione dei progetti riformatori: per la fine del 2021 la presumibile data del varo delle leggi di delega nei due settori principali (civile e penale) e per la fine del 2022 quella dell’adozione dei decreti delegati, con completamento, comunque, delle operazioni entro la fine del 2023 mediante eventuali, ulteriori strumenti attuativi.

### Il progetto di riforma della giustizia civile

Mentre si scrivono queste note, a essere già pervenuto in Parlamento (per l’esattezza al Senato) è soltanto il progetto di riforma attinente alla giustizia civile, comprensivo di una serie di emendamenti, nella sostanza in buona parte desunti dalle proposte della Commissione presieduta dal professor Francesco Paolo Luiso, ancorché, sotto più di un aspetto, non coincidenti con esse.

Tra i punti di rilievo l’alleggerimento degli incumbenti burocratici nelle procedure esecutive dei provvedimenti del giudice, anche sotto altri profili rese più snelle per evitare o quantomeno ridurre i casi, oggi numerosissimi, in cui chi pur si è visto dar ragione da una sentenza irrevocabile trovi poi frustrato il suo

diritto per via di ulteriori lungaggini, o addirittura vanificati totalmente i risultati conseguiti in sede «cognitiva».

Un altro settore nel quale è stato prodotto un non piccolo sforzo propulsivo è quello delle risoluzioni alternative delle controversie, intervenendosi non solo e non tanto sul classico arbitrato ma altresì e soprattutto su una procedura meno tradizionale e a carattere spiccatamente conciliativo come la mediazione stragiudiziale: oltre a esserne allargato l’ambito applicativo, comprendendosi tipologie di cause finora rimastene escluse e ampliandosi i casi di mediazione obbligatoria, si è puntato sugli incentivi fiscali, così da renderne comunque particolarmente appetibile l’utilizzo; non senza che si sia esteso in questo campo – così come all’altro canale di risoluzione bonaria delle liti, costituito dalla «negoziata assistita da uno o più avvocati» – l’istituto del patrocinio gratuito dei non abbienti.

Forti opposizioni, da parte degli organismi rappresentativi della categoria forense, sono venute sulle prospettive di riforma delle varie fasi del processo civile propriamente detto. Non sembra però essere in contestazione la tendenza a sostituire, per varie funzioni, competenze monocratiche a quelle collegiali (anche con la... «risurrezione» della figura del consigliere istruttore in appello). Nel mirino degli avvocati sono piuttosto altri aspetti, in relazione ai quali, secondo loro, rischierebbe di restare compromessa una gestione non asfittica del ruolo difensivo (lamentandosi, peraltro, più le scelte trasfuse negli emendamenti governativi depositati in Parlamento che i suggerimenti della Commissione): così, ad esempio, per la rigidità delle strette cui le iniziative e gli adempimenti dei difensori delle parti sarebbero sottoposte, sin dall’avvio del procedimento, per l’incumbere di termini e preclusioni.

Tra le varie altre componenti del pacchetto di emendamenti, oltre a modifiche del procedimento per le controversie di lavoro – con cui si dà tra l’altro priorità alla trattazione

delle cause di licenziamento – va segnalata l'unificazione dei procedimenti in materia di diritto familiare, pur senza che sia stata accolta sino in fondo la soluzione proposta dalla Commissione Luiso con l'assorbimento, in un unico «tribunale della famiglia», anche delle competenze del tribunale per i minorenni.

### Riforma della giustizia penale / 1: il nodo della prescrizione

Pressoché assenti o comunque sottotraccia in relazione alla giustizia civile, le tensioni tra le varie componenti degli schieramenti politici caratterizzano invece tuttora il dibattito sulla giustizia penale, mettendo a dura prova le pur grandi capacità di mediazione della ministra Marta Cartabia cui si sono aggiunte, in momenti cruciali, quelle dello stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Al momento in cui si scrive, non è ancora stato diffuso il testo ufficiale degli emendamenti governativi che l'8 luglio hanno ricevuto formalmente l'avallo unanime del Consiglio dei ministri, benché qualche fonte, anche qualificata, ne abbia fornito notizie dettagliate, al di là della sobria sintesi collocata sul sito del Ministero. Se ne desume comunque che pure qui non mancano differenze, anche sensibili, rispetto alle linee tracciate dalla Commissione costituita *ad hoc* e presieduta, in questo caso, da Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Corte costituzionale.

Circa quello che da tempo sembra essere divenuto il nodo principale da sciogliere, ossia circa la disciplina della prescrizione, sono note a tutti certe parole e certe scene da *showdown*, sino al «braccio di ferro» protrattosi fino all'ultimo nell'ambito del governo. Se ne è usciti con una soluzione, in parte inedita, di compromesso, sulla quale tuttavia si profila nulla più che una tregua armata tra i sostenitori delle contrapposte soluzioni, che hanno sin qui monopolizzato dibattiti e ispirato norme di legge; e anche tra i giuristi meno

influenzati da logiche di schieramento partitico o d'appartenenza corporativa la varietà di opinioni è notevole.

Tenuta ferma, sulla carta, la «regola Bonafede», con il congelamento della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, la si è controbilanciata con la previsione di una improcedibilità (e perciò con l'obbligo di prosciogliere l'imputato, pur senza poter dichiarare l'estinzione del reato) una volta scaduti dei termini contestualmente predeterminati dalla legge: 2 anni per il giudizio di appello e 1 anno per quello di cassazione, prorogabili della metà nei procedimenti complessi relativi a certi reati (tra i quali anche la corruzione e la concussione), ferma restando l'imprescrittibilità dei crimini puniti con l'ergastolo.

Abituato ad affrontare l'argomento da un'angolatura in partenza parzialmente diversa benché non meno lontana dagli opposti estremismi, chi scrive si limita qui a rilevare che il conseguimento dello scopo equilibratore perseguito con quella soluzione sembra potersi raggiungere unicamente a determinate condizioni: da un lato, cioè, se si fissano per legge adeguati margini d'elasticità dei termini suddetti (e pare che nella stesura del testo governativo l'esigenza sia stata avvertita); dall'altro, se avranno davvero efficacia le contestuali misure per ridurre drasticamente e autonomamente la durata dei processi penali, in modo da rendere marginalissima, se non del tutto teorica, la possibilità di «sfondamenti» che tornino a... «regalare», com'è accaduto largamente in passato, impunità a dir poco discutibili, quale che sia il *nomen iuris* sotto il quale ciò avvenga: ed è qui la maggiore scommessa da vincere...

### Riforma della giustizia penale / 2: gli altri istituti coinvolti

Il concentrarsi della sensibilità (e dei contrasti) tra le forze politiche sul problema della prescrizione non ha impedito agli osservatori più attenti di segnalare l'ampiezza del ventaglio di tematiche rese oggetto di suggerimenti emendativi da parte dalla Commissione Lattanzi: quella che, tra gli organismi appositamente costituiti per preparare le scelte ministeriali, si è forse spinta più avanti, pur nei confini del compito assegnato, e nella consapevolezza di non avere né il tempo né un mandato specifico per disegnare una vera e propria ricodificazione.

Toccati, comunque, gangli essenziali della dinamica processuale penale. Tra i molti istituti coinvolti (e non si ha qui la pretesa di darne un elenco esauriente), il «patteggiamento», di cui si amplia ulteriormente l'area applicativa, e il «giudizio abbreviato», la disciplina del quale si cerca di rendere più coerente con la sua funzione di privilegiato canale acceleratorio per decongestionare i ruoli dei dibattimenti «ordinari».

Altro fattore da cui si confida possano trarsi conseguenze positive per la riduzione dei tempi processuali senza sostanziali lesioni a garanzie fondamentali, lo sfoltimento delle categorie di reati per i quali un'udienza preliminare è premessa necessaria al vero e proprio giudizio. Circa il processo «in assenza» dell'imputato (irreperibile o semplicemente astenutosi dal presenziare alle udienze) ci si è impegnati, in sintonia con i più recenti orientamenti del diritto dell'Unione Europea, a conciliare meglio la salvaguardia del diritto a non venir condannati senza neppure aver avuto conoscenza dell'essere sotto processo con l'esigenza di non favorire furbesche sottrazioni a giudizi effettivi ed efficaci.

Quanto alle impugnazioni, per l'ennesima volta si è dovuto prender atto che, a Costituzione invariata, è impossibile escludere qualunque tipo di sentenza – anche se con oggetto bagatellare e senza che sia in gioco alcuna significativa questione di diritto – dal novero di quelle ricorribili per cassazione (il che fa sì che in penale come in civile si abbia un numero di ricorsi il quale sfiora e talora supera il decuplo di quelli che si registrano nei paesi a noi più affini come assetto giuridico).

Al fine di ricondurre globalmente il sistema a dimensioni più ragionevoli si è lavorato su aspetti più specifici, in particolare per quanto concerne il giudizio d'appello. A proposito di quest'ultimo, è però caduta – lo dice esplicitamente la sintesi ministeriale – la proposta della Commissione di privare il pubblico ministero del diritto di appellare, contemporaneamente riducendo (ma non sopprimendo del tutto, come sicuramente sarebbe stato impedito dalle norme internazionali) i casi d'appello dell'imputato: va detto che una norma del genere – già affacciata nel panorama normativo dei primi anni Duemila, ma, in quel contesto, presto cancellata dalla Corte costituzionale, in nome di una pur controversa applicazione del principio di parità tra accusa e difesa – poteva avvalersi di notevole affinità con una regola di *Common law* che resiste al fluire dei secoli.

È però altrettanto vero che in quel mondo, in genere, non vige il cosiddetto «divieto di riforma in peggio», il quale in Italia assicura invece all'imputato, quando sia lui solo a proporre appello, un assoluto riparo da inasprimenti del trattamento ricevuto in primo grado.

Importanti, tra le innovazioni riguardanti le indagini preliminari, un paio di quelle rimaste sostanzialmente indenni dalla scrematura ministeriale, sebbene – specialmente la seconda – già attaccate frontalmente da più parti. Ambedue concernono le battute d'avvio delle attività investigative. L'una riguarda le conseguenze dell'iscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato: non potrà comportare, per la persona menzionata, effetti pregiudizievoli in campo civile o amministrativo.

A mio avviso non meno opportuna la messa a punto riguardante la questione delle cosiddette «priorità» nell'esercizio dell'azione penale: a stabilire come mettere ordine nella massa di *notitiae criminis* che ogni giorno si riversano nelle patrie Procure dovrà essere in primo luogo, con «linee guida» di carattere gene-

rale, il Parlamento, e solo dopo, con la tecnica dei centri concentrici di contenuto sempre più preciso, il Consiglio superiore della magistratura (CSM) e infine i singoli uffici del pubblico ministero.

Va da sé che, per non dar ragione a chi ama liquidare criticamente la questione dipingendone una versione caricaturale, non si dovrà comunque pensare di stendere liste di delitti e contravvenzioni per cui garantire temporanee «licenze», ma piuttosto di individuare, con costanti verifiche «sul campo» e aggiornamenti, dei criteri affidabili di allocazione delle risorse umane e materiali da distribuire per le varie indagini.

### Riforma della giustizia penale / 3: la «giustizia riparativa»

Molta cura, dal testo degli emendamenti predisposti dalla Commissione Lattanzi, traspare per l'opportunità di aumentare le alternative di base a risposte al reato di carattere meramente repressivo. Non, però, all'insegna di un generale «via libera» a impunità.

Non solo, dunque, un forte impulso alla «giustizia riparativa» in senso stretto, sicuramente recepito e fors'anche accentuato nello schema propriamente governativo (almeno a quanto si sa e non si poteva non presumere, per essere il tema notoriamente caro alla stessa ministra Cartabia). Valorizzata, dunque, in particolare la «mediazione penale», anche attraverso la formazione di personale specializzato: con l'obiettivo, comunque, di favorire il recupero sociale dell'autore del reato (traduzione meno paternalistica ma fedele allo spirito più genuino del principio di rieducazione delle pene che si legge nella Costituzione); soprattutto mediante l'instaurarsi, dove possibile e senza imprudenti fughe in avanti, di rapporti non conflittuali con la vittima. Vittima della quale, anche da vari altri punti di vista, ci si preoccupa di tutelare meglio i diritti lungo tutto l'arco del procedimento.

Non trascurabile, nell'ottica di alternative «attive» alla mera re-

pressione punitiva, nemmeno l'estensione dell'ambito applicativo della sospensione del processo con messa alla prova, il cui esito positivo comporta l'estinzione del reato. Sembrano invece venute meno o alquanto ridimensionate, nello schema ministeriale, altre leve (e di rilievo) della manovra delineata in quell'ottica dalla Commissione: quella che aveva preso il nome di «archiviazione meritata» (che meglio si sarebbe forse detta «condizionata» in quanto appunto subordinava la rinuncia all'attivazione del processo penale a prestazioni, a favore della vittima o della collettività, da parte del potenziale imputato) e quella specificamente mirata a un'autentica rivoluzione nella disciplina delle pene pecuniarie, con l'introduzione dell'istituto tecnicamente definito dei «tassi giornalieri», impossibile da sintetizzare in questa sede ma sicuramente capace – anche sulla base di esperienze straniere – di consentire, nella concreta modulazione della misura della sanzione, maggior considerazione di quanto oggi avvenga per le condizioni economiche del reo.

### Tra giustizia e politica

Terzo pilastro dell'impalcatura che si va costruendo attorno alle indicazioni del *PNRR* in tema di giustizia, un insieme di riforme attinenti all'ordinamento giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.<sup>1</sup> In questo campo si dà per imminente il passaggio dell'iter preparatorio degli emendamenti alla fase conclusiva. Nell'attesa è pubblicamente disponibile il testo di quelli redatti – e, come negli altri casi, analiticamente illustrati – dall'apposita Commissione, alla cui presidenza era il professor Massimo Luciani.

C'è bisogno d'aggiungere che, qui più che altrove, s'affrontavano tematiche che mettono in evidenza, di per sé stesse e non solo per il contesto, vecchi e nuovi aspetti delle relazioni tra giustizia e politica?

E come ignorare, inoltre, il recente manifestarsi di un fenomeno

che pochi s'aspettavano, quale il crollo verticale della fiducia dell'opinione pubblica nella magistratura, che fa torto alle capacità e all'impegno dei più tra i giudici e i pubblici ministeri ma che in larga parte è collegato alla venuta a galla proprio di aspetti sconcertanti di quelle relazioni?

Difficile, in proposito, non condividere la convinzione – più volte affiorata anche in forti parole del presidente Mattarella – che di fronte a tutto ciò sia indispensabile, oltre e più di leggi di riforma, un profondo e diffuso mutamento di costume, specialmente nell'esercizio di ruoli delicatissimi, quali sono quelli che s'intrecciano in un ordito istituzionale che nel disegno della Costituzione dovrebbe garantire autonomia e indipendenza a un ordine giudiziario, pur non relegato in una «torre d'avorio» a sé stante.

Quanto alle proposte della Commissione, c'è chi le ha ritenute troppo timide; e forse in qualche caso la critica coglie nel segno. Di sicuro vi si scorge una positiva resistenza di fondo alla tentazione demagogica del cambiamento per il cambiamento.

Di qui, tra l'altro, il rifiuto del sorteggio quale metodo risolutivo di problemi, in particolare per quanto concerne la questione della scelta dei componenti «togati» del CSM. A tal proposito, per chi non abbia una frequentazione assidua del vissuto dei rapporti tra politica e giustizia, è semmai disagevole scendere a valutazioni sui complicati meccanismi suggeriti per le relative elezioni, così come sulle regole per le nomine ai ruoli più importanti nell'organizzazione degli uffici della giurisdizione e del pubblico ministero.

Né è agevole, dall'esterno, entrare nel merito delle proposte riguardanti, in generale, la carriera dei magistrati e la loro disciplina, che pure rientrano indiscutibilmente tra le competenze del Consiglio.

Chiunque può però esprimere un giudizio consapevole (e il mio è positivo) su una proposta d'altro genere, che non è di poco conto. È l'at-

tribuzione al capo dello stato – che la Costituzione ha voluto anche come presidente del CSM – della scelta del vicepresidente dell'organismo, il quale continuerebbe a dover essere un «laico», ma la cui nomina non sarebbe più condizionata dal voto degli altri componenti il Consiglio, «togati» compresi, eliminandosi così i rischi di diretti condizionamenti da parte di «correnti» e di consorterie trasversali.

Aspre critiche si sono lette sulla soluzione data alla questione delle cosiddette «porte girevoli», giacché la Commissione non ha ritenuto di poter precludere del tutto un ritorno nei ranghi per i magistrati assurti a cariche politiche o anche soltanto candidatisi in elezioni di tal natura. Il suo non è, peraltro, un mero colpo di spugna sulla soluzione più radicale, pur non priva di ragioni anche al di là della sua presa immediata di impronta populista.

Da un lato, infatti, si sono resi più stringenti, rispetto agli attuali, i limiti territoriali e funzionali imposti per il caso di ricollocamento in ruolo (escludendosi tra l'altro, per un certo periodo di tempo, l'assunzione a incarichi direttivi di uffici); dall'altro si è estesa l'incandidabilità a ogni tipo di elezione politica o amministrativa in luoghi coincidenti o prossimi a quelli in cui il magistrato svolga le sue funzioni.

### Una serie di progetti-ponte da non affossare

Anche dal presente coacervo di appunti sommari e incompleti, si sarà potuto constatare come non sia sempre unanime il giudizio sul cammino fin qui percorso dai progetti di riforma. Né chi scrive ha evitato, su questo o quel punto, di esprimere rilievi personali o di far emergere personali delusioni. Si riempirebbero poi pagine su pagine se, per ciascuno dei settori investiti dal vento riformatore, si elencassero i problemi di fondo che sono rimasti, in tutto o in parte, inevasi: uno per tutti, quello della gestione interna delle carceri, d'altronde ben all'attenzione in altre sedi.

Del resto – e senza poter escludere che nel turbinio di voci e di urla che ormai pervade ogni momento e luogo della vita pubblica possa essermi sfuggito l'ascolto di parole tali da smentire la sensazione che sto per esternare – mi piace sottolineare di non aver sentito, una volta tanto, nessuno che inneggiasse trionfalmente al carattere «storico» o «epocale» delle riforme in cantiere.

Il tutto, coerentemente con la linea impressa sin dall'inizio dalla ministra: di alto profilo quanto a qualità e intensità del lavoro richiesto a tutti e a ognuno, e quanto a principi da salvaguardare e da promuovere (anzitutto, quelli costituzionali), ma di piena coscienza dei limiti d'intervento necessitati dalle contingenze e da non travalicare, pena deragliamenti, nel coinvolgimento di temi e di problemi.

Sarebbe però ingiusto, più che ingeneroso, liquidare l'insieme come una somma di piccoli e ininfluenti ritocchi. Vi si può scorgere, piuttosto, una serie di progetti-ponte, su profili, in ogni caso, di non secondaria importanza, che spetta ora al Parlamento approfondire e valutare a tutto campo nel dialogo – si spera corretto e leale da parte di tutti – con il governo proponente.

In vista di qualcosa di concreto da inserire nell'orizzonte europeo. Sarebbero davvero irresponsabili gli ostruzionismi che per calcoli di corto respiro facessero saltare gli impegni assunti con l'Europa, esponendo l'Italia intera alle relative conseguenze; così come, d'altronde – ed è bene aggiungerlo subito – sarebbe inaccettabile che fossero imposte, al di là del ragionevole, strozzature al legittimo dispiegarsi dei dibattiti.

Mario Chiavario

<sup>1</sup> Sia consentito limitarsi a un mero cenno quanto alla riforma della giustizia tributaria, pur menzionata nel PNRR e affidata a una Commissione costituita di concerto tra il Ministero dell'economia e quello della giustizia, coinvolto essenzialmente per il peso che i ricorsi per cassazione contro le decisioni delle Commissioni tributarie hanno nella gestione commissiva dell'attività della Suprema corte.